

THE CREW ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
STATUTO

TITOLO I - PROFILI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di volontariato denominata "THE CREW Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "THE CREW ODV"), successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2 – Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 – Finalità e principi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione opera al fine di promuovere la cultura e la formazione delle giovani generazioni ed, in particolare, favorisce la valorizzazione della condizione giovanile studentesca permettendo la crescita e lo sviluppo personale, umano e civile, degli studenti di qualsiasi età e livello di studi, con particolare riferimento all'ambito universitario.
3. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - I. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- II. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - III. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
2. Per realizzare le predette attività l'associazione in specie potrà, a titolo esemplificativo:
 - a) realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, favorendo il confronto di idee e la condivisione delle stesse da parte degli studenti, al fine di sensibilizzare la cultura della tolleranza alla diversità;
 - b) promuovere e organizzare iniziative tese a favorire l'incontro degli studenti con docenti e personalità del mondo universitario, culturale, artistico ed economico;
 - c) realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, spettacoli teatrali, cineforum, eventi musicali, mostre, concerti;
 - d) curare la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, libri ed altri stampati;
 - e) promuovere iniziative di studio, ricerca, informazione su temi di particolare interesse generale;
 - a) promuovere ed attuare iniziative di solidarietà, attraverso la personale, volontaria e gratuita partecipazione dei propri associati, nei confronti di soggetti svantaggiati, ivi compresi gli studenti e le loro famiglie meno abbienti o altrimenti svantaggiati, in ragione delle condizioni fisiche o sociali;
 - b) organizzare eventi di aggregazione tra i giovani, attraverso la promozione di attività a contenuto socio - culturali e sportive;
3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
 4. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o dei volontari.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, previa esibizione di apposita documentazione relativa all'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima e nel rispetto delle norme di legge.

4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e operano secondo le direttive impartite dall'organo di amministrazione.
6. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenze a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 6 - Requisiti

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di età, di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. Gli associati garantiscono il rispetto degli impegni assunti e cooperano per la realizzazione delle finalità proposte dall'Associazione, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità, capacità e attitudini.

Art. 7 - Procedura di ammissione dell'Associato

1. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare il presente lo Statuto e i regolamenti.
2. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
4. I soci iscritti nel libro degli associati hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

5. I soci minori di età non hanno diritto di accedere alle cariche associative.
6. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, se maggiorenni, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) essere informati sull'attività associativa;
 - g) prendere visione ed esaminare le scritture contabili ed i libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, registro volontari ed eventuali altri libri degli organi sociali) secondo le modalità previste dal presente statuto, come di seguito declinate.

Il socio che intenda visionare le scritture contabili e/o i libri sociali dell'associazione deve presentare domanda scritta al presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare in merito entro 30 giorni al fine di garantire l'effettivo diritto di accesso da parte del richiedente o dei richiedenti e comunicarlo al socio richiedente entro lo stesso termine. Il diritto di accesso deve essere garantito entro 40 giorni dalla data della presentazione della richiesta. Il diritto di accesso si sostanzia nella possibilità del socio richiedente di accedere presso la sede sociale e/o presso il luogo di tenuta delle scritture contabili al fine di visionare i libri sociali e/o le scritture contabili dell'associazione. La visione e la consultazione dei libri sociali esclude, per esigenze di tutela della privacy, la possibilità di estrarre copia dei documenti di cui il socio può prendere visione. Il diritto di accesso è improntato ai principi di buona fede, di trasparenza e tutela della privacy. Il diritto di accesso deve garantire in ogni caso l'assenza di maggiori costi in capo all'associazione.
2. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) impegnarsi, ciascuno secondo le proprie possibilità, attitudini e capacità, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) morte.

a) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, decorsi trenta giorni dalla ricezione del sollecito formale, non ha versato la quota associativa.

b) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

c) Perde la qualità di associato per recesso, l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

2. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza (lett. a)) o l'esclusione (lett. b)) dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea dei soci si pronuncia alla prima convocazione utile.

3. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono in ogni caso esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. L'eventuale proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione delle delibere.

4. Il recesso di cui alla lettera d) diviene efficace dal momento in cui l'Associazione ha ricevuto la relativa comunicazione.

5. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente e il Vice - Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, se istituito;
2. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, qualora istituito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.
2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Alla attuazione delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci provvede il Consiglio direttivo.
3. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

Art. 12 - Convocazione

1. L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 giorni nel caso ricorrano particolari esigenze, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 13 - Quorum costitutivi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. L'assemblea si considera validamente costituita, anche in assenza di regolare convocazione, quando risultano presenti tutti gli associati, e nessuno si dichiara non adeguatamente informato riguardo l'ordine del giorno della riunione.

Art. 14 – Quorum deliberativi

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati con diritto di voto.

2. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tre quarti dei presenti con diritto di voto.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 15 – Intervento e rappresentanza

1. Ciascun associato ha un voto.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

3. È vietato conferire la delega ai membri del Consiglio Direttivo.

4. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) approva il bilancio o il rendiconto di cassa;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o decaduti;

e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso il rigetto della domanda di ammissione;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri regolamenti eventualmente predisposti;

g) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;

h) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale;

b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

- c) sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) sulla nomina dei liquidatori;
- e) sulla devoluzione del patrimonio;

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
2. È composto, in numero dispari, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.
3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
4. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente; quest'ultimo sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18 – Convocazione

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a un (1) giorno prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
4. L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
5. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Art. 19 – Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.
3. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 20 - Competenze

Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.

2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- b. predispone bilancio o rendiconto;
- c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- e. determina l'entità della quota associativa annuale;
- f. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione delle finalità e obiettivi del presente Statuto;
- h. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- i. adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
- l. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- n. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 21 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio direttivo, o più componenti che non costituiscano la maggioranza del Consiglio medesimo, subentra il primo o i primi dei consiglieri non eletti, secondo il risultato delle votazioni delle precedenti votazioni assembleari, salvo in ogni caso ratifica da parte dell'assemblea soci alla prima occasione utile. Ove non sussista la possibilità di subentro del primo / dei primi non eletti, è convocata senza indugio l'assemblea ordinaria dei soci che delibera secondo statuto.

2. In caso di vacanza della maggioranza dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, l'intero Consiglio direttivo decade ed occorre procedere a nuove elezioni.

3. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente.

4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 22 – Presidente e Vice - Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci e coordina l'attività dell'Associazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

4. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.

5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica.

2. Se ha forma monocratica, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se ha forma collegiale è composto da tre membri effettivi ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, se non già nominato direttamente dall'Assemblea, l'organo di controllo collegiale elegge il Presidente tra i propri componenti.

4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 - Competenze

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

3. L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

4. L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. All'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se istituito;
 - f) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dal Consiglio direttivo.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

26 -Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a. quote degli aderenti;
 - b. contributi di privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. attività di raccolta fondi;
 - i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - l. proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività "secondarie e strumentali";
 - m. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati tramite il deposito dello stesso presso la sede sociale almeno venti (20) giorni prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

6. Una volta approvato, il bilancio o rendiconto di cassa è depositato, nei termini di legge, presso il RUNTS, a decorrere dalla adozione del predetto Registro.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.

3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed eventuali integrazioni o modificazioni e alle altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E' allegato dell'atto
Registrato al N. 5162 serie 3
IL FUNZIONARIO
Giovanna Celani